

REGNO DEL BELGIO

**SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE PER L'ECONOMIA, LE PMI, I LAVORATORI
AUTONOMI E L'ENERGIA**

Regio decreto che modifica il regio decreto del 20 ottobre 2015 relativo alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicci e che abroga il regio decreto del 3 marzo 2010 relativo alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicci

FILIPPO, re dei Belgi,

a tutti i presenti e a coloro che verranno, saluti.

Vista la legge del 28 maggio 1956 sulle sostanze e miscele esplosive suscettibili di deflagrazione e sui dispositivi con esse caricate, articolo 1, paragrafo 1;

visto il codice di diritto economico [Wetboek van economisch recht], articoli IX.4 e IX.11;

visto il regio decreto del 3 marzo 2010 relativo all'immissione sul mercato di articoli pirotecnicci;

visto il regio decreto del 20 ottobre 2015 relativo alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicci;

vista la notifica alla Commissione europea del... (data), a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

visto il parere dell'Ispettore delle finanze emesso il 14 novembre 2023;

vista l'approvazione del ministro del Bilancio datata ... (data),

visto il parere n. # del Garante per la protezione dei dati espresso in data #;

visto il parere del Comitato consultivo speciale per i consumatori emesso in data ...;

visto il parere xxxxx/x del Consiglio di Stato, emesso il... (data), a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, comma 1, punto 2° delle leggi sul Consiglio di Stato, coordinate il 12 gennaio 1973;

vista la decisione Benelux del 7 dicembre 2020 del Comitato dei ministri del Benelux sull'introduzione di un piropass, come modificata dalla decisione Benelux del 27 settembre 2022;

su raccomandazione del ministro dell'Economia,

abbiamo deciso e decretiamo quanto segue:

Articolo 1. Il presente decreto recepisce parzialmente la direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicci.

Articolo 2. All'articolo 3, paragrafo 2, del regio decreto del 20 ottobre 2015 relativo alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicci, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2º equipaggiamento che rientra nell'ambito di applicazione del regio decreto del 25 aprile 2016 relativo all'equipaggiamento marittimo e all'organizzazione della vigilanza del mercato,".

Articolo 3. Al capo 3 del medesimo decreto è inserita una sezione 7 contenente gli articoli 15/1, 15/2 e 15/3 come segue:

"Sezione 7: Identificazione e autorizzazione di persone con conoscenze specialistiche

Articolo 15/1. 1. Le persone con conoscenze specialistiche sono in possesso di una licenza rilasciata dal rappresentante del ministro.

2. Chiunque chieda l'autorizzazione al rappresentante del ministro deve essere in possesso di un certificato di qualifica rilasciato da un organismo di certificazione appositamente accreditato per la certificazione delle persone.

In deroga al paragrafo 1, non vi è alcun obbligo di possedere un certificato di qualifica per il personale di un operatore ferroviario o di un'impresa ferroviaria esclusivamente nell'ambito delle loro attività professionali e solo per gli articoli pirotecnicici specifici necessari per garantire la sicurezza della rete ferroviaria. Tali persone sono state formate per gestire gli articoli pirotecnicici in questione in modo sicuro.

In deroga al paragrafo 1, non vi è alcun obbligo di possedere un certificato di qualifica se gli articoli pirotecnicici delle categorie F3, F4, T2 o P2 interessati sono utilizzati esclusivamente a scopi commerciali e se gli articoli in questione non sono utilizzati.

3. Per essere ammissibile, la domanda di autorizzazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1º il cognome, i nomi, l'indirizzo di corrispondenza e la data di nascita del richiedente, nonché una copia di un documento d'identità, come la carta d'identità, il passaporto o altro documento d'identità ufficiale rilasciato da uno Stato straniero;

2º il nome e i recapiti dell'azienda e il suo numero di società;

3º la prova dell'attività professionale e, se del caso, un'ulteriore spiegazione del motivo per cui gli articoli pirotecnicici sono necessari per l'attività professionale;

4º una descrizione delle categorie e dei tipi di articoli pirotecnicici per i quali è richiesta l'autorizzazione;

5º il certificato di qualifica valido di cui alla sezione 2 che non risale a più di cinque anni prima al momento della presentazione della domanda. Il personale di un gestore ferroviario o di un'impresa ferroviaria esentata dal certificato di qualifica ai sensi della sezione 2 fornisce la prova della formazione ricevuta;

6º la prova di un permesso di stoccaggio valido quando il richiedente immagazzina gli articoli pirotecnicici e/o quando il richiedente utilizza gli articoli pirotecnicici unicamente per fini commerciali e gli articoli in questione non sono utilizzati;

7º un estratto del casellario giudiziale destinato ad attività regolamentate o un certificato equivalente rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro dell'UE, tradotto o meno in una delle lingue nazionali da un traduttore giurato. L'estratto o la prova non devono avere meno di sei mesi.

4. L'agente del ministro prende la decisione entro tre mesi dalla data in cui è pervenuta la domanda completa di autorizzazione.

Il rappresentante del ministro può chiedere consiglio a qualsiasi autorità se lo ritiene opportuno.

5. L'autorizzazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato 5 ed è valida per un periodo massimo di cinque anni.

I titolari di un'autorizzazione per articoli pirotecnicici della categoria T2 sono considerati autorizzati anche per gli articoli pirotecnicici della categoria T1.

I titolari di un'autorizzazione per articoli pirotecnicici della categoria F4 sono considerati autorizzati anche per gli articoli pirotecnicici della categoria F3.

6. Il rappresentante del ministro può concedere o negare l'autorizzazione.

Qualora l'autorizzazione venga negata, l'agente del ministro precisa nella sua decisione i motivi del rigetto.

7. Una licenza già concessa può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento dal rappresentante del ministro senza alcun risarcimento, se è accertato che il titolare della licenza non è più in grado di soddisfare le condizioni di cui alla sezione 3, qualora sia stata inflitta una sanzione effettiva al titolare della licenza ai sensi della legge del 21 dicembre 1998 sulla sicurezza nelle partite di calcio o quando il titolare della licenza violi l'attuale decreto o la legge del 28 maggio 1956 sulle sostanze e miscele esplosive suscettibili di deflagrazione e sui dispositivi con esse caricate o i suoi atti di esecuzione.

8. Le autorizzazioni rilasciate dalle autorità amministrative di un altro Stato membro dell'UE a persone con conoscenze specialistiche sono trattate come l'autorizzazione di cui alla sezione 1.

Articolo 15/2. 1. Il rappresentante del ministro tiene un registro delle autorizzazioni rilasciate.

Il rappresentante del ministro designa i funzionari che hanno accesso al registro e che possono apportarvi le necessarie modifiche.

2. Gli operatori economici possono rilasciare articoli pirotecnicici che possono essere offerti esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche solo dietro presentazione di un'autorizzazione valida di cui all'articolo 15/1.

Gli operatori economici consultano il registro di cui alla sezione 1 prima della fornitura dell'articolo pirotecnico al fine di verificare se l'autorizzazione è ancora attiva.

Se l'autorizzazione è stata rilasciata a una persona con conoscenze specialistiche dalle autorità amministrative di un altro Stato membro dell'UE e tale Stato membro dispone di un registro contenente le autorizzazioni nazionali, l'operatore economico consulta tale registro prima della fornitura dell'articolo pirotecnico per determinare se l'autorizzazione nazionale è ancora valida.

3. Gli operatori economici conservano una prova di cui alla sezione 2 a disposizione dei funzionari della direzione generale per la Qualità e la sicurezza del servizio pubblico federale per l'economia, le PMI, i lavoratori autonomi e l'energia, nonché delle autorità di polizia e giudiziarie, almeno per tre anni dopo il trasferimento degli articoli pirotecnicici che hanno verificato. Tale prova comprende almeno una copia del titolo, della fattura e, se del caso, del documento di trasporto.

Articolo 15/3. 1. Il servizio pubblico federale per l'economia, le PMI, i lavoratori autonomi e l'energia è il titolare del trattamento dei dati personali trattati in tale banca dati elettronica.

2. Il titolare del trattamento può comunicare i dati personali di cui al presente capo alle autorità competenti di altri Stati membri dell'UE al fine di consentire loro di esercitare i loro poteri di controllo.

3. I dati personali trattati a norma del presente capo non sono conservati più a lungo del necessario per le finalità per le quali sono trattati, con un periodo massimo di conservazione di dieci anni dalla fine dell'autorizzazione.".

Articolo 4. Il regio decreto del 3 marzo 2010 relativo all'immissione sul mercato di articoli pirotecnicici, parzialmente abrogato dal regio decreto del 20 ottobre 2015, è abrogato.

Articolo 5. Il ministro dell'Economia è responsabile dell'attuazione del presente decreto.

Redatto a

Per conto di Sua Maestà:

Il ministro dell'Economia,

Pierre-Yves DERMAGNE